

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE

1. Sono eleggibili a consigliere tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Busto Arsizio, salve eventuali preclusioni di legge.
2. Le candidature possono essere presentate singolarmente o mediante raggruppamenti in liste: il voto è comunque riferito ai singoli candidati iscritti nella lista e non all'intero raggruppamento. Non è possibile esprimere un'unica preferenza da riferire all'intera lista. Le indicazioni nominative di ogni singolo elettore potranno riferirsi a candidati presenti in un'unica lista o in liste diverse o presentatitisi individualmente.
3. La dichiarazione di candidatura individuale dovrà essere sottoscritta dal candidato e depositata personalmente da lui presso la Segreteria dell'Ordine, negli orari e nei giorni di apertura degli uffici, non prima del 1 dicembre dell'anno precedente le elezioni e non oltre il 10 gennaio dell'anno delle elezioni.
4. La dichiarazione di candidature per lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quello massimo di consiglieri da eleggere; ciascun candidato dovrà sottoscrivere la propria candidatura nella lista che dovrà essere depositata da uno dei candidati personalmente presso la Segreteria dell'Ordine negli orari e nei giorni di apertura degli uffici, non prima del 1 dicembre dell'anno precedente le elezioni e non oltre il 10 gennaio dell'anno delle elezioni.
5. In caso di elezioni straordinarie, le candidature, sia individuali sia per liste, potranno essere presentate, con le modalità di cui agli art. 3 e 4, fino a 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.
6. La propaganda elettorale dovrà essere svolta in modi consoni al decoro e alla dignità professionale. La propaganda avverrà sotto la responsabilità dei candidati. Nei giorni di votazione e durante le operazioni di voto, non saranno consentiti volantaggi o altre manifestazioni di propaganda nei locali ove è sito il seggio elettorale. In ogni caso ogni forma di propaganda dovrà essere svolta nel rispetto dell'art. 57 del vigente Codice Deontologico.
7. Il seggio elettorale verrà costituito in locali del palazzo di giustizia, messi a disposizione dal Presidente del Tribunale o dal Consiglio dell'Ordine. In considerazione dell'opportunità di consentire un ordinato e proficuo svolgimento del diritto di voto, le operazioni elettorali si svolgeranno in più giorni, con orari tali da consentire la massima possibilità di accesso degli iscritti. A questo fine verranno inoltre istituite nelle sezioni distaccate del Tribunale a Gallarate e a Saronno delle sezioni elettorali con modalità di istituzione e funzionamento infra disciplinate.
8. Il Consiglio verifica l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento e il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati; raccoglie le dichiarazioni di candidatura e le liste secondo l'ordine di presentazione. Il Segretario procede alla loro affissione nei locali della sede del Tribunale e delle sezioni distaccate entro il giorno 15 gennaio. In caso di elezioni straordinarie le affissioni avverranno entro il quinto giorno antecedente la votazione. Il Presidente del Consiglio, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettorale,

costituisce l'Ufficio elettorale. L'Ufficio sarà composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Segretario e da otto scrutatori da indicare tra gli iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura. Se il Presidente o il Segretario sono candidati, le funzioni dovranno essere delegate ad altri consiglieri o iscritti che non siano candidati. I seggi per le sezioni distaccate saranno composti ciascuno da tre scrutatori scelti tra quelli già nominati. Assumerà la presidenza del seggio distaccato il consigliere più anziano che designerà il segretario.

9. I nomi dei candidati e le liste con l'elenco dei candidati dovranno essere resi noti agli iscritti mediante la pubblicazione sul sito dell'Ordine e potranno essere diffusi anche con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio, purchè non oneroso.
10. Le votazioni avvengono per mezzo di schede bianche recanti un numero di righe pari al numero dei consiglieri da eleggere e recanti il timbro del Consiglio e il visto del Presidente.
11. Il voto potrà essere espresso per un numero di candidati anche inferiore a quello complessivo dei consiglieri da eleggere.
12. Nel caso d'impedimento fisico ad esprimere personalmente il voto, che sia attestato da certificazione medica o che sia noto all'Ufficio Elettorale, il votante potrà farsi assistere da persona da lui indicata, anche non iscritta all'ordine, autorizzata dal Presidente dell'Ufficio. Di quanto sopra si darà atto nel verbale delle operazioni.
13. Le operazioni di voto inizieranno presso la sede di Busto Arsizio, dopo l'esaurimento della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea e dureranno sino alle ore 17.00: vi potranno partecipare tutti indistintamente gli iscritti all'Ordine indipendentemente dal domicilio professionale. Il giorno successivo le operazioni proseguiranno sia presso la sede di Busto Arsizio che presso le sezioni distaccate di Saronno e di Gallarate dalle 9.00 alle 14.00: ciascun iscritto all'Ordine potrà votare in questo caso soltanto presso il seggio nel cui territorio è posto il domicilio professionale da lui dichiarato per l'iscrizione all'Albo.
14. Al termine delle operazioni, i componenti delle sezioni elettorali distaccate provvederanno a trasportare immediatamente presso la sede le urne contenenti le schede votate debitamente sigillate e riconsegneranno i verbali delle operazioni e le schede non utilizzate. Le operazioni di spoglio si svolgeranno presso la sede ed avranno inizio con il rimescolamento di tutte le schede votate nella sede e nelle sezioni distaccate e proseguiranno sino alla proclamazione dei candidati eletti. Tutti i componenti dell'ufficio elettorale hanno diritto di partecipare alle operazioni di spoglio: le operazioni saranno comunque valide con la presenza di almeno sei componenti dell'ufficio tra i quali il Presidente.
15. In caso di ballottaggio, verrà affisso alle bacheche dell'ordine nella sede del Tribunale e nelle sedi distaccate, nonché verrà pubblicato sul sito dell'Ordine, un avviso con il numero di consiglieri ancora da eleggere ed i nominativi di coloro che, candidatisi ai sensi del presente regolamento, abbiano riportato almeno un voto. L'avviso dovrà contenere il numero delle preferenze riportate da ciascuno, l'indicazione del giorno e dell'ora dove si svolgeranno le operazioni elettorali di ballottaggio. Tra il termine dello spoglio ed il

ballottaggio dovranno intercorrere due giorni lavorativi. Le operazioni di voto per il ballottaggio dovranno durare quattro ore.

16. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme della legge elettorale.

Approvato nella seduta Consiliare del 23.11.2007